NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI

Art. 2

Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

Abrogato dal 11 maggio 2010 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Estremi	Legge 10 febbraio 1992, n. 164
Capo	I — Norme generali-classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche tipiche e ambito di applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-delle-denominazioni-d-origine-dei-vini/art-2-utilizzazione-delle-denominazioni-di-origine-e-delle-indicazioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it